



CITTÀ DI BACOLI

Provincia di Napoli

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione, in occasione della graduale ripresa delle attività.

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Richiamati i verbali di Centro Operativo Comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il DPCM 01 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 08 marzo 2020 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 recante *“Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle disposte con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 - sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, che ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020,

n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare:

- il co. 5, che recita espressamente: “*In particolari casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale (...) in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche da asporto, e di somministrazione[...]*”;
- il co. 6, a norma del quale: “*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti[...]*”;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l’intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 –Coronavirus;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del giorno 08.03.2020, con la quale, tra l’altro, sono state confermate le proprie precedenti Ordinanze nn. 6 e 7 del 6 marzo 2020;

Richiamata, in particolare, l’ordinanza adottata del Presidente della Giunta della Regione Campania nr.15 nella quale sono state adottate ulteriori e più stringenti limitazioni alla libertà di movimento (fatta eccezione per le comprovate situazioni di necessità, di lavoro e di salute) è ciò al fine di contrastare la diffusione del Covid 19;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20/3/2020: *ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19*;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28/03/2020, avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*” e relativi chiarimenti;

Visto l’appello al Governo e ai Cittadini del Presidente della Regione Campania del giorno 1 aprile 2020, nel senso riconfermare in maniera chiara e forte l’obbligo per tutti di rimanere a casa, salvo che per l’acquisto di beni alimentari o di medicinali, nonché di rispettarerigorosamente l’ordinanza regionale che vieta le uscite;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 03/04/2020, avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure*”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.32 del 12/04/2020, avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.37 del 22/04/2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.39 del 25/04/2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.41 del 01/05/2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.42 del 02/05/2020;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 22.03.2020 e del 28.03.2020;

Dato atto che:

- il reparto di Medicina del vicino ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, è stato isolato, per verifiche Covid 19 sul personale sanitario e sui pazienti, con diversi casi di positività al Coronavirus già accertati;
- il predetto ospedale è tra i principali presidi nell'area di competenza dell'Asl Napoli 2 Nord e presso la predetta struttura lavorano anche cittadini bacolesi;
- si è, conseguentemente, verificata una recrudescenza dei contagi che potrebbe comportare a sua volta una nuova ondata di contagi e, pertanto, i risultati ad oggi conseguiti nel contenimento della diffusione della malattia non sono sufficienti ad allentare le misure di prevenzione ad oggi poste in essere;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi di positività al virus su tutto il territorio nazionale, con aumento anche dei numeri di contagio registrati in ambito comunale, pari a n. 27, con due avvenuti decessi e conseguenti tamponi in fase di verifica;

Rilevati casi di incremento della positività anche nella restante area flegrea;

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, richieste dalla stessa comunità amministrata, preoccupata per l'incremento delle situazioni di contagio e per i decessi intercorsi;

Considerato che, nell'ottica di prevenzione e controllo dell'emergenza epidemiologica, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute dei cittadini e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Dato atto che l'esposta preoccupazione risulta suffragata anche dalle risultanze dei rapporti delle Forze di Polizia sull'ingente numero di sanzioni e denunce registratosi;

Rappresentata dal Presidente della Regione Campania la necessità di un monitoraggio periodico dell'evoluzione della situazione epidemiologica, onde adottare le conseguenti misure relative alla conseguente fase di ripresa delle attività;

Visto il Comunicato stampa dell'Unità di Crisi Regionale COVID-19, n. 198 del 2/5/2020 - Riunione sulle problematiche del commercio;

Dato atto che si è svolto, in data 02.05.2020, un incontro di merito con la task force e i rappresentanti delle Camere di Commercio della Campania, per affrontare la questione della vendita con asporto, e, all'esito della riunione:

- sono state condivise le misure organizzative indispensabili al fine di evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico connesso alla riapertura delle attività di ristorazione con modalità d'asporto;
- sulle indicate misure si è espressa favorevolmente l'Unità di Crisi regionale ed è stato acquisito il parere favorevole dell'ANCI;
- nel contempo, è stata valutata favorevolmente l'eliminazione delle fasce orarie per l'esercizio di attività motoria all'aperto e la introduzione, entro adeguati limiti, della possibilità di attività sportiva - compresa corsa, footing, jogging- all'aperto purché nel rispetto della disciplina statale vigente in materia, delle norme di distanziamento sociale e di idonee misure precauzionali;

- si è ribadito, per quanto riguarda la nautica, che sono consentite le attività di manutenzione e rimessaggio e anche la consegna delle imbarcazioni;

Vista la FAQ del Governo, pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio, nella quale vengono precisate le modalità delle attività sportive e motorie all'aria aperta, rappresentando che "L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l'attività sportiva e motoria all'aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro se si tratta di semplici attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti [...]"

Visto il comunicato, riportato sul sito del MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi del quale la pesca sportiva è qualificata come un'attività sportiva praticata per divertimento nel tempo libero, senza finalità commerciali e con l'impiego di un numero limitato di attrezzi quali canne, fili e ami. La medesima definizione si ritrova nel regolamento CE 1967/2006, ove la pesca è sempre sportiva quando non viene esercitata per finalità commerciali;

Dato atto che il Coni ha, inoltre, inserito la pesca sportiva tra le attività sportive che presentano rischio di contagio zero nella memoria consegnata al Governo;

Vista la peculiarità del territorio e le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale – COC;

Preso atto delle videoconferenze con le Forze di Polizia del territorio, svoltesi per discutere in merito alle opportune misure di contenimento e prevenzione da adottare;

Visto il confronto tenutosi con i Sindaci dell'area flegrea, in relazione alle opportune misure contenitive da mettere in campo;

Ferme restando le misure statali e regionali già vigenti;

ORDINA

- Che, fino al 17/05/2020, tutti gli esercizi commerciali al dettaglio del territorio comunale, la cui attività non è sospesa, quali le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell'ambito della media e grande distribuzione, osservino i seguenti orari di chiusura, dalle ore 20:00 alle ore 06.00, dal lunedì al sabato; le farmacie e parafarmacie continueranno a svolgere il servizio, secondo i turni previsti dal calendario ed anche in orario notturno; deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale normativamente prevista;
Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza regionale n.39 del 25 aprile 2020, pubblicata sul BURC n.90 del 25 aprile 2020;
Fermo l'obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all'Ordinanza regionale n.39 del 25 aprile 2020, pubblicata sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure: 1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line; 2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con

addetto dedicato; 3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio; 4) che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale. Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all'utenza in auto possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure indicate ai numeri 3) 4) e assicurando un sistema di prenotazione da remoto;

- Gli esercizi commerciali di vicinato nell'ambito della media e grande distribuzione (supermercati) osserveranno la chiusura festiva domenicale;
- Che, fino al 17/05/2020, le tabaccherie/edicolee gli esercizi di vicinato che vendono prodotti alimentari osservino i seguenti orari di chiusura, dalle ore 20:00 alle ore 06.00, dal lunedì al sabato; dalle ore 14:00 della domenica alle ore 06.00 del lunedì;
- La proroga della sospensione del mercato settimanale del sabato fino al 10/05/2020;
- Che le case-vacanza assicurino il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del rischio contagio, mediante l'osservanza della capienza massima dell'unità abitativa;
- Che le attività di pesca sportiva, acquacoltura e sport acquatici, individuali, vengano svolte nel rispetto delle misure di sicurezza e compatibilmente con l'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) normativamente previsti;
- La chiusura fino al 17/05/2020 di tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, anche per i servizi amministrativi, le attività di segreteria e le attività di guardiania, rappresentando che ai Dirigenti Scolastici spetta il compito di organizzare le attività necessarie all'amministrazione, servizi tecnico-economici e didattica, secondo le direttive ministeriali.

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 04.05.2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- Gli esercizi commerciali, deputati alla vendita di beni con attività di consegna a domicilio, devono svolgere l'attività con modalità di garanzia del prodotto e di tutela della salute del distributore e dell'utente;
- Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza normativamente previste;
- Tutte le attività produttive del territorio sono comunque tenute ad osservare le misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui alle normative finora diramate;
- Dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero è fatto obbligo, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute: 1) di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio

Sanitario della Regione Campania; 2) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali; 3) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 4) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 5) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione;

- A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall'Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all'aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di: 1) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con l'Ordinanza regionale n. 41/2020; 2) autocertificare il luogo ove sarà osservato l'isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l'impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR;
- Restano consentiti gli arrivi che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- I cittadini sottoposti a misure di permanenza domiciliare sono tenuti al ferreo rispetto delle misure di quarantena;
- E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici ed alle spiagge è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dal punto precedente, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quali le cd. mascherine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati;
- Dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, è consentito svolgere attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa;
- Dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.

- La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- Resta fermo l'apparato sanzionatorio sancito a livello nazionale e regionale;
- L'accertamento delle violazioni comporta, in relazione alle attività produttive, l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate in dispregio alla presente ordinanza, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle misure di cui all'art.100 del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale – contestato o notificato- di accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo.

DEMANDA

- Al Responsabile Area I il completamento delle procedure di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- Al Responsabile dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - al Sig. Prefetto di Napoli;
 - al Sig. Questore della Provincia di Napoli;
 - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
 - al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
 - al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
 - alla Presidenza della Regione Campania;
 - all'Ufficio Scolastico Regionale;

- ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
 - ai Sindaci dei Comunilimitrofi;
- Che il presente provvedimento diventi efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Addì, 03/05/2020

II SINDACO
f.to Dr. Josi Gerardo Della Ragione

